

Pubblicato il 12/11/2024

N. 00838/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 879 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati ***** ***,
***** ***, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di *****, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento tacito di diniego dell'accesso in ordine agli atti afferenti
alle seguenti contravvenzioni: 1) Contravvenzione C.d.S. VERB - -
OMISSIS-; 2) Contravvenzione C.d.S. -OMISSIS-; nonché alle relate di
notifica delle predette contravvenzioni;

per la condanna

del Comune di ***** all'ostensione dei documenti richiesti con ogni
conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario (ex art. 93 c.p.c.).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha agito in giudizio per avere accesso agli atti afferenti alle seguenti contravvenzioni: 1) contravvenzione C.d.S. VERB - -OMISSIS-; 2) contravvenzione C.d.S. -OMISSIS-, nonché alle relative relate di notifica. In fatto ha allegato di avere ricevuto, in data 28 maggio 2024, notifica di fermo amministrativo per il mancato pagamento delle suddette contravvenzioni e di avere pertanto richiesto al Comune, in data 4 giugno 2024, di poter estrarre copia della documentazione relativa, al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria ed eventualmente tutelarsi in sede giurisdizionale.

L'Amministrazione resistente è tuttavia rimasta silente, con conseguente necessità per il ricorrente di proporre l'odierno ricorso, eccependo la violazione dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241 del 1990, nonché dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, e chiedendo la condanna dell'Amministrazione alla consegna degli atti richiesti.

Il Comune di ***** non si è costituito.

All'udienza del 7 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

All'esito del giudizio, ad avviso del Collegio, la domanda di accesso può essere accolta, atteso che l'art. 24, comma 7, della Legge n. 241/1990 stabilisce che *“deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”*.

Nel caso in esame, infatti, il ricorrente ha specificamente allegato al Comune le ragioni difensive connesse alla richiesta documentale avanzata,

mentre l'Amministrazione non gli ha opposto motivi idonei a giustificare il rifiuto anche solo parziale, rimanendo silente.

Pertanto, la domanda di accesso in relazione alle contravvenzioni di cui sopra, stanti le esigenze difensive rappresentate al riguardo dal ricorrente, va accolta, con conseguente condanna del Comune di ***** all'ostensione di tali atti al richiedente, nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il Comune di ***** all'ostensione al ricorrente (con diritto di estrarne copia) degli atti afferenti alle contravvenzioni C.d.S. VERB - -OMISSIS- e C.d.S. -OMISSIS-, nel termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza;
- compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Jessica Bonetto, Consigliere, Estensore

Alessandra Tagliasacchi, Consigliere

L'ESTENSORE
Jessica Bonetto

IL PRESIDENTE
Ugo Di Benedetto

IL SEGRETARIO